

Febbraio 2025

Direttiva NIS2 e D.lgs. 138/2024

**Cosa cambia per la cybersecurity e resilienza
aziendale**

Direttiva NIS2 e D.lgs. 138/2024

Introduzione

Criteri di applicazione

Oltre i parametri dimensionali

Fornitori «sistemici»

Gruppi e società collegate

Obblighi e responsabilità



Direttiva NIS2 e D.lgs. 138/2024

Cosa cambia per la cybersecurity aziendale

NIS è l'acronimo di «Network and Information Security».

La **Direttiva NIS 2** (UE 2022/2555), in vigore dal 17 gennaio 2023, introduce nuove regole per rafforzare la sicurezza informatica in tutta l'Unione Europea. Unitamente al **D.Lgs. 138/2024** di recepimento nell'ordinamento italiano, viene ampliato il numero di aziende coinvolte e imposte misure più rigorose per la gestione del rischio cyber e la continuità operativa.

Adeguarsi alla **NIS 2** non è solo un obbligo legale: significa proteggere i propri asset digitali e fisici, migliorare la fiducia di clienti e partner e garantire maggiore resilienza aziendale, ridurre il rischio di attacchi informatici, evitare sanzioni e mantenere un vantaggio competitivo.

A chi si applica?

**Direttiva NIS2
e
D.lgs.
138/2024**

Criteri di applicazione
settoriali e dimensionali
(art.3, co. 1-4)

Oltre i parametri
dimensionali

Gruppi e società
collegate
(art.3, co.10)

Anche gli operatori fuori soglia
possono, in alcuni casi, rientrare
nel perimetro NIS2
**indipendentemente dalle loro
dimensioni.**


Direttiva NIS2 e D.lgs. 138/2024

A chi si applica?

La normativa NIS 2 fissa numerosi e complessi criteri per identificare gli enti e le imprese interessate, includendo settori strategici sia pubblici sia privati.


- **Settori ad alta criticità**, ovvero aziende considerate essenziali per il funzionamento socioeconomico dell'UE, tra cui energia, trasporti, sanità, infrastrutture e servizi digitali, devono adottare misure di cybersecurity e resilienza avanzate.
- **Altri settori critici**, tra cui servizi postali, fabbricazione di prodotti critici (es. macchinari, apparecchiature elettriche, dispositivi medici, automotive, ecc.), chimica e GDO alimentare, sono altresì soggetti obblighi di sicurezza informatica specifici.

Criteri di applicazione – Categorie di soggetti e settori critici



Criteri di applicazione – Soglie dimensionali

Uno dei punti qualificanti è il criterio di individuazione dei **soggetti “essenziali” ed “importanti”**. La normativa NIS2 si applica innanzitutto alle imprese che **superano le soglie** (da valutare a livello di gruppo) previste dalla **Raccomandazione 2003/361/CE in materia di microimprese, piccole e medie imprese**.






Soggetti «fuori-soglia»

La Normativa NIS2 intercetta - tramite previsione di specifici criteri - anche soggetti critici che ricadono fuori dai meri parametri dimensionali.


E' pertanto necessario porre la massima attenzione a TUTTI i criteri di applicazione di cui alla Normativa NIS2.

Oltre i parametri dimensionali






SUPPLY CHAIN



Sul fronte della supply chain, inoltre, il regime NIS2 impone una valutazione puntuale della **dipendenza dai fornitori**, introducendo obblighi specifici sia a carico degli operatori critici sia, appunto, di quei fornitori che, seppur di dimensioni inferiori alle soglie base, rivestono un **ruolo strategico sulla resilienza complessiva di un Soggetto NIS2**.

FORNITORE «SISTEMICO»



Questo accade quando l'interruzione del servizio di un fornitore potrebbe generare **conseguenze importanti sulla filiera di un Soggetto NIS2**, incidendo sulla sua resilienza cyber e/o continuità operativa nazionale o transfrontaliera.

I fornitori «sistemici» della supply chain di un Soggetto NIS2

Chi è?

Un'impresa è un **elemento sistemico** di una **catena di approvvigionamento** quando la sua **operatività è cruciale** per servizi critici, con possibili **impatti** su tutta la filiera Soggetto NIS2.

Come individuarlo?

- **Unicità** del fornitore.
- **Concentrazione del rischio**, per la quota di mercato del fornitore assorbita dal Soggetto NIS2.
- **Disponibilità di fornitori sostitutivi**.
- **Impatto potenziale** dell'interruzione del fornitore sulla **continuità operativa** o **cybersecurity** del Soggetto NIS2.

GRUPPI E SOCIETÀ COLLEGATE

Le valutazioni sulle **catene di approvvigionamento** sono particolarmente rilevanti anche all'interno dei **gruppi societari**.

Una singola **controllata** o **collegata**, titolare o beneficiaria di funzioni di gruppo cruciali – in termini di gestione dei sistemi informativi oppure di attività NIS2 rilevanti – può essere assoggettata agli obblighi NIS2.

Questo vale salvo che il singolo ente non ricada nei criteri per la c.d. **Clausola di salvaguardia** (nel qual caso potrà richiedere ad ACN una deroga).

Gruppi e società collegate

Il regime NIS2 si applica alle società collegate a Soggetti NIS2 che, indipendentemente dalla loro dimensione, hanno un ruolo rilevante per le operazioni di gestione della cybersecurity o continuità operativa



Adottano o influenzano le decisioni sulle misure di gestione della sicurezza di un Soggetto NIS2



Detengono o gestiscono sistemi informatici e di rete da cui dipende la fornitura dei servizi del Soggetto NIS2




Effettuano operazioni di sicurezza informatica del Soggetto NIS2



Forniscono servizi ICT o di sicurezza, anche gestiti, al Soggetto NIS2

Gruppi e società collegate

Clausola di Salvaguardia




Le **società collegate** a Soggetti NIS2, che ricadono nei criteri dimensionali di gruppo, sono soggette anch'esse al Decreto, se non ricadono **congiuntamente** nei due criteri previsti dalla c.d. **Clausola di Salvaguardia** (DPCM 221/2024):

1. **Totale indipendenza informatica e di rete** della società collegata dal funzionamento dei sistemi informativi del gruppo
2. **Totale indipendenza delle attività o servizi NIS2** della società collegata da quelle/i del gruppo

Direttiva NIS2 e D.lgs. 138/2024

Obblighi e responsabilità dei soggetti NIS2



*La mancata registrazione è punita con sanzioni pecuniarie fino al 0,1% del fatturato annuo per i soggetti essenziali e fino al 0,07% per i soggetti importanti.

Autorità Nazionale per la Cybersicurezza



L'**Autorità Nazionale per la Cybersicurezza** (ACN) è l'ente competente a tutelare gli interessi nazionali nel campo della sicurezza e resilienza cibernetica.

Tra i suoi compiti principali c'è l'**attuazione della disciplina NIS2 in Italia**. La vigilanza, anche tramite monitoraggio, analisi e supporto diretti, sulle **entità sottoposte alla direttiva** è parte cruciale delle sue attività.

Inoltre, ACN promuove una cultura della **cybersicurezza**, con attività di formazione continua e programmi di sensibilizzazione, collaborando con enti pubblici e privati per garantire una preparazione adeguata contro le minacce cibernetiche.

La Roadmap

28.02.2025

Registrazione e censimento dei Soggetti sulla piattaforma di ACN

30.04.2025

Decisione ACN su inclusione nell'Elenco NIS2

30.06.2025

Carico elenco attività e servizi dei Soggetti NIS2

**Aprile 2025 /
Aprile 2026**

Elaborazione e implementazione degli obblighi di base

Aprile 2026

Elaborazione e adozione degli obblighi a lungo termine

Maggio 2026 /

...

Completamento dell'implementazione degli obblighi di base

Governance dei rischi

Le misure di sicurezza sono basate su un approccio multirischio, mirando a proteggere i sistemi informatici e di rete e il loro ambiente fisico da incidenti. Esse devono includere i seguenti elementi



Politiche di analisi dei rischi di cybersicurezza e di sicurezza dei sistemi informatici e gestione degli incidenti.



Continuità operativa e sicurezza della supply chain.



Igiene informatica e formazione in cybersicurezza, unitamente a politiche relative all'uso della crittografia e cifratura.



Ciclo di vita dei sistemi informatici e di rete e uso di soluzioni di autenticazione robusta (a più fattori, altro).



Sicurezza delle risorse umane, controllo dell'accesso, gestione dei beni e valutazione delle misure di gestione implementate.

Le sanzioni dell'ACN

Sanzioni amministrative pecuniarie

- ✓ per i **soggetti essenziali**, escluse le pubbliche amministrazioni: fino a un massimo di **10.000.000 euro o del 2% del totale del fatturato annuo** su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto;
- ✓ per i **soggetti importanti**, escluse le pubbliche amministrazioni: fino a un massimo di **7.000.000 euro o del 1,4% del totale del fatturato annuo** su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto;
- ✓ per le **pubbliche amministrazioni** che sono soggetti essenziali: da euro 25.000 a euro 125.000.



Sospensione temporanea degli organi direttivi

CdA e altre persone fisiche responsabili dell'attuazione della NIS2 **non potranno svolgere funzioni dirigenziali** all'interno dell'ente, finché l'ente non avrà adottato le misure necessarie a **porre rimedio alle carenze riscontrate dall'ACN** o finché non si sarà **conformato alle prescrizioni** indicate da ACN.



Adacta Tax & Legal

Strada Marosticana, 6/8,
36100 Vicenza – Italia

Via Visconti di Modrone, 21,
20122 Milano – Italia

+39.0444.228000

info@adacta.it

adacta.it

